

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 1970

(63^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (682-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 840, 841
BOSSO	841
FERRI	841
SEGNANA	841

Discussione e approvazione:

« Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) » (771):

PRESIDENTE, relatore	837, 839, 840
BOSSO	839
PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro	839

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Biaggi, Bosso, Buzio, Cagnasso, Cifarelli, Cipellini, Colella, Fada, Ferri, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Valsecchi Athos, Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Andò è sostituito dal senatore Bargellini. Il senatore Corrias Efisio dal senatore Burtulo, il senatore De Luca dal senatore Barra, il senatore Parri dal senatore Anderlini.

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi.

FERRI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) » (771)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (13 novembre 1970)

legge: « Facoltà all'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, e di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Il disegno di legge ha lo scopo di rendere esplicita nella legge una facoltà che l'Azienda nazionale autonoma delle strade esercita sin dal 1923. A distanza di 47 anni il Ministero del tesoro ha ritenuto di non poter più riconoscere all'Azienda citata, in assenza di una specifica norma legislativa, la facoltà di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli per spese in conto capitale.

Tale facoltà era sorta in base al disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, che così recita: « La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 28 del regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, è estesa ai mandati d'anticipazione relativi a qualsiasi servizio dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici ». Il secondo comma del richiamato articolo 28 del regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, così recita: « Su richiesta dei funzionari delegati, da farsi alle locali delegazioni di tesoreria entro il 30 giugno di ciascun anno » attualmente, però, entro il 31 dicembre « i mandati sia di anticipazione che a disposizione emessi per spese dipendenti da terremoti, anzichè venire annullati o ridotti a fine esercizio, potranno essere trasportati per l'intera somma o per la parte rimasta inerogata all'esercizio successivo

con le stesse norme seguite per i mandati diretti, compilandosi per essi speciali elenchi ».

Gli onorevoli colleghi avranno notato che nel citato articolo 15 si parla di « qualsiasi servizio dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici ». All'epoca fu ritenuto che, tra i servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, fosse compresa anche l'Azienda nazionale autonoma delle strade. Del resto la validità di questo criterio è confermata anche dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, che furono emanate con decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1939. Infatti l'articolo 1458 di detto decreto recita: « Gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio scaduto e rimasti interamente o parzialmente inestinti debbono essere annullati o ridotti alla somma effettivamente pagata. Gli ordini di accreditamento a carico dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, anzichè essere annullati o ridotti, possono essere a richiesta dei funzionari delegati trasportati all'esercizio successivo per l'intera somma o per la parte di somma non pagata, a seconda che siano rimasti interamente o parzialmente inestinti al 31 luglio, a condizione che siano stati emessi nell'ultimo esercizio scaduto e che non gravino sui capitoli della parte ordinaria dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ». Quindi anche nelle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, pur emanate a 16 anni di distanza dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, si considerava come pacifico che questa facoltà potesse essere esercitata dall'Azienda.

Per maggior chiarezza leggerò anche il disposto della legge 16 marzo 1951 n. 232 avente per oggetto: « Facoltà dell'azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitali di parte ordinaria »: « Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico della parte ordinaria del bilancio rimasti in tutto o in parte inestinti, alla fine dell'esercizio possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, purchè non

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (13 novembre 1970)

siano stati emessi in conto residui ». Quest'ultima legge fa riferimento alla parte ordinaria della spesa, per cui era rimasta non esplicitamente regolata dal disposto legislativo la parte straordinaria, per la quale la facoltà di trasporto all'esercizio successivo veniva esercitata unicamente in correlazione all'articolo 15 del regio decreto n. 422 del 1923, che però fa riferimento esclusivamente agli organismi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

La Corte dei conti avrebbe ora avanzato alcune osservazioni in merito al fatto che di detta facoltà concessa ai servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possa usufruire anche l'Azienda nazionale autonoma delle strade. Ecco perchè è ora necessario, a distanza di 47 anni, regolarizzare questa situazione, « evitando così — dice la relazione che accompagna il disegno di legge — ogni sospensione di pagamento nell'importante settore delle opere pubbliche di competenza dell'ANAS ».

Si tratta quindi di un perfezionamento legislativo nelle norme che regolano tutta la pubblica amministrazione. Anche se questo provvedimento costituisce un'altra norma legislativa, che si aggiunge all'imponente numero di quelle vigenti, certamente contribuiremo ad una semplificazione della nostra legislazione approvando questo disegno di legge, che rappresenta, come ho già detto, un necessario perfezionamento legislativo.

Concludo pertanto invitando gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione all'articolo unico del disegno di legge.

B O S S O . In via di sanatoria non si può non approvare il disegno di legge. Debo però manifestare la preoccupazione che, concedendo la facoltà di trasporto degli accreditamenti all'esercizio successivo, si potrebbe favorire l'appesantimento della gestione dell'Azienda, con riferimenti negativi anche per quanto concerne i residui passivi. I pagamenti devono avvenire nell'esercizio di competenza, mentre con questo provvedimento in pratica si facilita il trasferimento all'esercizio successivo, con tutte le conse-

guenze negative che questo fatto potrebbe comportare.

Quindi, mentre per il passato, come sanatoria, mi dichiaro favorevole al disegno di legge, per il futuro ho queste preoccupazioni che ho manifestato. Spero che l'onorevole Presidente, nella sua qualità di relatore, e il rappresentante del Governo possano tranquillizzarmi.

P R E S I D E N T E , relatore. Anzitutto, senatore Bosso, non si tratta affatto di una sanatoria, ma di una chiarificazione, che si collega, del resto, a quanto disposto con la legge 16 marzo 1951, n. 232, relativamente agli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte corrente; legge con la quale venne appunto concessa, in deroga alle disposizioni vigenti, la facoltà del trasporto all'esercizio successivo di detti ordini.

P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Come ha già spiegato l'onorevole Presidente, il disegno di legge ha lo scopo di permettere il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento per spese in conto capitale, operazione che sinora è sempre stata fatta in virtù del disposto dell'articolo 15 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per i servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, ritenendo in detti servizi compresa l'Azienda nazionale autonoma delle strade. Su questa inclusione tra i servizi dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici dell'Azienda, che — ricordo agli onorevoli colleghi — ha assunto con legge 7 febbraio 1961, n. 59 una più ampia e definitiva autonomia, la Corte dei conti ha ora espresso dei dubbi. È per ovviare a questa situazione che è stato presentato il disegno di legge.

Sarebbe proprio il mancato trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento totalmente o parzialmente inestinti che comporterebbe gravi influenze negative, come nel caso di opere non concluse. E sarebbe proprio la mancata approvazione di questo provvedimento, e non il contrario, senatore Bosso, che contribuirebbe ad accrescere il fenomeno dei residui passivi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (13 novembre 1970)

P R E S I D E N T E *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (682-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge da noi approvato in sede deliberante nella seduta del 29 ottobre 1969, modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 18 giugno 1970, ritrasmesso a noi il 23 giugno 1970 ed oggi di nuovo al nostro esame, ha per oggetto « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, numero 64 e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza ». Già dalla data di presentazione del disegno di legge emerge la necessità di un'approvazione sollecitata del provvedimento. Infatti, in conseguenza della lunghezza dell'*iter* legislativo si è già reso necessario modificare la decorrenza delle norme in esso contenute, per cui alcuni sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che avrebbero potuto usufruire di queste norme agevolative non hanno potuto beneficiarne. Debbo

aggiungere che la Camera dei deputati ha accolto in gran parte le norme da noi introdotte, fatta eccezione — come ho detto — per quelle relative alla data di decorrenza in quanto, essendo nel frattempo intervenute promozioni e nomine secondo le norme in vigore, l'applicazione delle norme contemplate dal disegno di legge al nostro esame avrebbe messo gli iscritti nei quadri di avanzamento in una situazione di svantaggio rispetto a coloro che, per ragioni che brevemente illustrerò, sono qui considerati.

Per i motivi esposti, pur con dispiacere perchè non vi è una equità assoluta nell'approvazione del testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dichiaro che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, in quanto ulteriori ritardi complicherebbero ancora di più la materia.

Per chiarire meglio, dirò che, per l'avanzamento per anzianità al grado di maresciallo maggiore, nella Guardia di finanza è attualmente previsto un esperimento tecnico-professionale, consistente in una prova scritta e in una prova orale, al quale vengono ammessi i marescialli capi. Siamo alla promozione a maresciallo maggiore dei riconosciuti idonei, i quali abbiano una permanenza nel grado di almeno tre anni e che abbiano il requisito di almeno due anni di comando nei reparti o di appartenenza a nuclei di polizia tributaria. Il disegno di legge al nostro esame prescinde dall'effettuazione dell'anzidetto esperimento e dal possesso dei requisiti di servizio essendosi ritenuto momento più propizio nella carriera dei sottufficiali, per lo svolgimento di prove tecnico-professionali, quello dell'avanzamento da brigadiere a maresciallo ordinario. In parole povere non si vuole sottoporre i marescialli che già hanno conseguito due stadi in tale grado (maresciallo ordinario e maresciallo capo) alla fatica di una prova scritta e di una prova orale. L'introduzione di questa nuova norma trova un'aliquota molto consistente di marescialli capo, precisamente 262 (riferisco dati forniti dal Comando generale del Corpo), i quali, avendo adempiuto ai prescritti requisiti di servizio e superato l'esperimento tecnico-professionale, sono stati iscritti nel quadro di avanza-

mento valevole per il 1970, ma non potranno conseguire la promozione entro la fine di tale anno per mancanza di vacanze nel quadro superiore. I predetti sottufficiali, per effetto della disposizione di avanzamento, dovranno essere riportati d'ufficio nel quadro di avanzamento per il 1971. Vi è, però, una limitata aliquota di marescialli capi (47) pretermessi all'avanzamento o per mancanza dei requisiti di servizio ovvero per non avere superato l'esperimento tecnico-professionale, per i quali l'iscrizione nei quadri di avanzamento avverrebbe secondo quanto previsto dal presente disegno di legge. Ora, dice con analisi psicologica esatta il Comando generale del Corpo, negli interessati si è determinata quanto meno una legittima aspettativa alla promozione, mentre analoga situazione non ricorre invece per chi tale iscrizione non abbia conseguito. Ne deriva, pertanto, che alle diverse posizioni non può non corrispondere un trattamento differenziato, inteso a garantire l'ovvia preminenza delle aspettative legittime, di cui si è fatto cenno, rispetto a chi tali aspettative non ha maturato. Veniamo, quindi, all'esame specifico delle norme previste dal disegno di legge in discussione.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 5, la formazione di due distinti quadri di avanzamento al grado di maresciallo maggiore per l'anno 1971 e successivi. Il primo comprende marescialli capi già iscritti nel quadro di avanzamento 1970, non promossi per tale anno e quindi portatori delle legittime aspettative di cui ho parlato prima; il secondo comprende i marescialli capi che saranno giudicati idonei per il 1971 in base alle nuove più favorevoli disposizioni abrogative dei requisiti di servizio e dell'esperimento tecnico-professionale. È quindi affermata, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, la priorità nelle promozioni dei marescialli capi iscritti nel primo quadro di avanzamento, cioè di coloro che hanno superato le prove, in conformità — dice il Comando generale in un appunto inviati — a quanto disposto in situazioni analoghe dal legislatore nella legge 26 maggio 1969, n. 260, e nella legge 10 luglio 1969, numero 375, onde evitare che l'inserimento

in un unico quadro di avanzamento di elementi con differenti requisiti possa danneggiare coloro che hanno maggiori titoli, i quali si vedrebbero scavalcare per merito anagrafico da colleghi meno qualificati e soltanto di essi più anziani.

Se la Commissione lo ritiene, il presente disegno di legge potrà finalmente diventare legge.

Se il disegno di legge non viene approvato entro il corrente anno, si determineranno altri inconvenienti per via di una ulteriore aliquota di sottufficiali collocati a riposo. Conseguentemente si tratta di essere non dico frettolosi, ma solleciti.

S E G N A N A . Dopo l'esaurientissima esposizione del Presidente e l'approfondito esame che del problema la nostra Commissione ha già effettuato e dopo gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, i quali garantiscono che non vi possono essere sperequazioni o ingiustizie all'interno del Corpo della Guardia di finanza, ritengo che il disegno di legge possa senz'altro ottenere oggi la nostra approvazione, in modo da poter esplicitare immediatamente la sua efficacia, quindi evitando che si determinino ulteriori squilibri all'interno di un'Amministrazione che ha un notevole peso anche nel campo delle entrate dello Stato e che quindi merita una particolare considerazione. Se poi teniamo presenti i compiti che spetteranno alla Guardia di finanza per la attuazione della riforma tributaria, a maggior ragione penso che nei confronti di tale Corpo dobbiamo usare quel criterio di comprensione che comunque esso veramente merita.

B O S S O . Mi associo alle parole del senatore Segnana e preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

F E R R I . Anch'io.

P R E S I D E N T E , relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (13 novembre 1970)

Gli articoli 1, 2 e 3, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Anche per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati

Art. 5.

(Quadri di avanzamento)

Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri

iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità dell'anno 1970.

I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perchè sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dall'impiego o perchè temporaneamente non idonei per infermità dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 6, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do ora lettura dell'articolo 7 soppresso dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Decorrenza)

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Metto ai voti la soppressione di tale articolo.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.